

TI_GERICHTE 60.2003.99 vom 22. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.99

FR: TI_GERICHTE 60.2003.99 du 22 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2003.99 del 22 settembre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.

Erwägungen

E. 1

. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 2

CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP). La norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore puro e semplice (" Werturteil "), o perché l'autore si rivolge (direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore (" Tatsachenbehauptungen ") o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 177 CP).

E. 2.1

L'onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo

l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, *Strafrecht III*, 8. ed., Zurigo 2003, p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP). Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti. La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).

E. 2.2.1

Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv).

E. 2.2.2

Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP). L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II -

F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

E. 2.2.3

Giusta l'art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Il reato di calunnia giusta l'art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).

E. 3.1

Dagli atti risulta innanzitutto che con scritto 23.5.2001 il denunciato/querelato, per il tramite del suo patrocinatore, ha informato il Dipartimento _____ ed il Ministero dell'Università di _____, di aver frequentato nel 1999 “ (...) presso l'Università degli _____, diretto dal Prof. _____, il corso di perfezionamento in “ _____ ”, affermando, tra l'altro, che la IS 1 “ (...) in persona del Rettore Prof. _____, organizzò per l'anno 2000, un Master in “ _____ ” in _____ “ e gli “ (...) inviò via fax (...) il regolamento, dal quale si evinceva, fra le altre cose che: il corso era riservato ai laureati in medicina e chirurgia, agli odontoiatri, ai diplomati in fisioterapia, naturopatia e osteopatia, mentre gli studenti che avevano concluso il corso di perfezionamento in _____ presso l'Università degli _____ di _____, diretto dal Prof. _____, erano ammessi direttamente al secondo anno; (...) ”, che “ (...) il titolo sarebbe stato rilasciato congiuntamente all'Università Statale di _____ (..) ” e che “ fra i direttori del corso e dei professori, era indicata la presenza del Prof. _____ ” (AI 1 - doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 1). Ha poi affermato che “ (...), durante la frequenza del corso non vide mai la presenza ” di questo professore “ (...) ed insospettito da alcune situazioni particolari, dopo l'ultima settimana di corso, (...) ”, mediante scritto 15.9.2000 ha chiesto al medesimo se “ (...) era vero che avrebbe dovuto partecipare al Master e se l'Università Statale _____ avrebbe rilasciato il titolo congiuntamente alla IS 1 (...) ” (AI 1 - doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 1). In data 26.9.2000 il professore gli ha comunicato di non aver “ (...) mai autorizzato, nella maniera più assoluta, il rilascio di attestati dell'Università degli Studi di _____ congiuntamente ” alla IS 1 “ (...), per il Master _____, né tanto meno, a menzionarmi, in qualità di docente, sull'opuscolo redatto dall'Università _____ ”, rilevando pure che “ nel momento in cui ho preso visione degli opuscoli, ho immediatamente inviato un fax al Rettore (...) Prof. _____, in data 26/1/2000, chiedendo espressamente di eliminare la frase riguardante il congiunto rilascio di attestati. In risposta al mio fax, sempre in data 26/1/2000, il Prof. _____, mi ha assicurato che avrebbe provveduto immediatamente ad annullare la presentazione del master ” (AI 1 - doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2; cfr. pure AI 15, copia scritto 13.7.2000). Ha inoltre asserito che egli “ (...), appresa la notizia e ritenendo di essere stato truffato dalla IS 1, con lettera del 14/11/2000, ha chiesto a titolo di rimborso delle spese (...) la somma di £ 20.000.000 (ventimilioni) ” e che la IS 1 ha respinto ogni

addebito “ (...) senza peraltro fornire alcuna spiegazione del comportamento avuto (...) ” (AI 1 - doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2). Ha infine asseverato, producendo della documentazione, che la IS 1 “ (...), riesce ad operare una sorta di truffa nei confronti di tanti ignari frequentatori dei Master, i quali pur di avere un titolo non si rendono conto di quanto accade a loro insaputa ”, chiedendo “ (...) il Vs. intervento affinché si faccia chiarezza e per il futuro si eviti il continuo perpetrarsi di simili situazioni a danno di tanti onesti cittadini ” (AI 1 - doc. A, copia scritto 23.5.2001, p. 2). _____ nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 14.2.2002 dinanzi al magistrato inquirente ha ammesso che “ (...) il prof. _____ aveva sottoscritto un accordo di cooperazione culturale tra l’Università degli Studi di _____ (...) e la IS 1 ”, che “ in seguito noi istituimmo il corso di _____ ove tra i direttori del corso appariva il nome ” di questo professore, che “ tale documento rimaneva pubblicato con affissione all’albo della IS 1 (...) di _____ dall’ 11.12.1999 al 26.1.2000 ” e che “ il documento venne levato (...) in seguito alla comunicazione da parte del Prof. _____ di non volerne far parte ” (AI 9, verbale d’interrogatorio 14.2.2002, p. 4). Il denunciato/querelato, sentito in via rogatoria presso il Tribunale di _____, ha in particolare dichiarato di essere “ (...) venuto a conoscenza della IS 1 già durante il corso del professor _____ e mi è stata indicata dal professor _____ e mi è stato detto, appunto, che rilasciava un master di secondo livello ” (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 10). Ha inoltre affermato che “ mi ha parlato il professor _____ di questo master e io ” gli “ ho chiesto (...) di mandarmi la documentazione (...). Mi era stato detto che partecipavano alcuni insegnanti che io già avevo conosciuto in precedenti corsi, e siccome mi interessava ” ritrovarli “ (...) io mi sono iscritto al corso della IS 1, che ho frequentato ”, aggiungendo che ha effettuato l’iscrizione via fax versando parimenti la tassa d’iscrizione (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 10 e 11). Ha poi asserito che, dopo aver frequentato il primo anno, di aver contestato già nel corso del medesimo “ (...) la non presenza di vari professori che risultavano sul fax informativo del corso ” e di aver “ (...) deciso di non iscrivermi al secondo anno e di richiedere un risarcimento delle spese che io avevo sostenuto il primo anno, (...) ” (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 11). Ha altresì prodotto copia del fax trasmesso dalla IS 1 direttamente al suo studio “ (...) con il programma e con i professori che dovevano partecipare ”, rilevando tuttavia che “ (...) i fax si cancellano dopo un po’ di tempo e manca la data e il numero di telefono (...) ” (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 12). Il suo patrocinatore ha infine concluso che “ (...), il problema sta in questi termini, intanto il dottor PI 1 si è iscritto a _____ come secondo anno perché era una condizione indispensabile per poter ” accedervi “ (...), perché doveva essere stato frequentato il primo anno tenuto dal professor _____ a _____ ”, che il suo assistito ha frequentato questo corso “ (...) e in quella circostanza ha visto delle persone che non avevano frequentato il corso del primo anno. Durante il corso, molti professori che risultavano essere i docenti di quel corso, mancavano. Successivamente, una volta tornato in _____, si è accertato attraverso delle lettere, delle richieste per iscritto al Dipartimento _____, al professor _____, il quale, con una lettera che dovrebbe essere allegata agli atti, ha negato la propria disponibilità a far parte di quel corso. Per cui ritengo legittimamente il PI 1 successivamente (...) ” ha presentato una denuncia penale al Ministero pubblico di _____ (AI 15, verbale di interrogatorio 3.1.2003, p. 15 e 16). Occorre pure ricordare che la qui istante in sede di denuncia/querela ha ritenuto che il “Regolamento per i corsisti del Master” prodotto dal denunciato/querelato dinanzi al Tribunale di _____ sarebbe

stato falsificato (cfr. decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 1; AI 15, copia “Regolamento per i corsisti del Master”). Il denunciato/querelato, come esposto, ha asserito di aver ricevuto il medesimo dalla IS 1 via fax. Tuttavia dalla copia di questo regolamento non è leggibile il numero di fax di colui che lo ha trasmesso, siccome “ (...) è rovinato e sbiadito ” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Il procuratore pubblico a questo riguardo ha esposto che “ (...) dagli atti istruttori esperiti non è stato possibile stabilire se la documentazione di cui la IS 1 sostiene si tratti di un falso sia innanzitutto stata allestita dal denunciato ”, rilevando inoltre che “ (...) non sono emersi elementi che possano fare supporre che il dott. PI 1 sapesse che si trattava di un regolamento falso e che quindi egli abbia consapevolmente e volontariamente fatto uso di un falso documento ” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Ha altresì evidenziato che “ egli non aveva nemmeno motivi per fare ciò: era in possesso del diploma richiesto dalla IS 1 ed il Prof. _____ agli inizi faceva effettivamente parte del corpo docenti del corso, anche se poi aveva interrotto ogni collaborazione con la denunciante ” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). L’istante avendo “ (...) preso atto del fatto che non sembra essere possibile determinare l’autore del falso regolamento prodotto dal dott. _____ (...) ” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2), non ha contestato le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente in relazione a quest’ipotesi di reato.

E. 3.2

Alla luce di quanto sopra esposto, appare che il denunciato/querelato si sia dapprima iscritto (via fax) e abbia poi frequentato i corsi del secondo anno presso la IS 1 dal 20.3.2000 al 25.3.2000 e dall’8.5.2000 al 13.5.2000 (cfr. AI 15, al proposito, copia modulo d’iscrizione e copia dichiarazioni del 25.3.2000 e 13.5.2000), per ottenere il master in _____, confidando nel fatto che questi corsi fossero tenuti anche dal prof. _____ e che il diploma fosse rilasciato unitamente all’Università Statale di _____. In realtà egli ha dapprima potuto e dovuto costatare durante questi corsi l’assenza del predetto professore. Ha poi saputo alla fine del mese di settembre 2000, su sua esplicita richiesta, che il prof. _____ non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso, confermato pure dal fatto che quest’ultimo aveva comunicato alla IS 1 di ritenere - “ vista la nota del Ministero e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica _____ (...), dove si comunica il mancato riconoscimento da parte dell’ordinamento universitario nazionale della “Università di _____ e _____ (...) ” - “ (...) annullato qualsiasi accordo di cooperazione da me in precedenza assicurato ”, rinnovando parimenti “ (...) l’invito , già fatto in precedenza (lettera del 26/01/2000), ad eliminare frasi dove compaiono il mio nome e quello della Università di _____ a qualsiasi titolo collegati ai corsi della IS 1 ” (cfr. AI 15, copia scritto 13.7.2000), e dal verbale d’interrogatorio di _____ (cfr. AI 9, verbale d’interrogatorio 14.2.2002, p. 4). Di conseguenza il denunciato/querelato ha avuto il sospetto di essere stato in qualche modo “truffato” dalla IS 1.

E. 3.3

L’argomentazione dell’istante secondo cui il denunciato/querelato abbia “ (...) avuto notizia del master organizzato dalla IS 1 “già durante il corso del professor _____ ” (...) ” e che egli abbia “ (...) frequentato tutto il primo anno del master in _____ (...) ” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), non è evidentemente atta a corroborare la sua tesi accusatoria. Si tratta di elementi che non potevano confutare il sospetto del denunciato/querelato di un eventuale atteggiamento “truffaldino” da parte della

IS 1 Inoltre, l'asserzione dell'istante secondo cui egli avrebbe “ (...) ricevuto - per telefax il 9 novembre 2000 - comunicazione del fatto che il corso, previsto in collaborazione con l'Università di _____, si sarebbe completato in collaborazione con l'Università degli studi di _____ (...) ” (istanza di promozione dell'accusa 27/28.3.2003, p. 3), è un'argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti. Dal contenuto di questo fax emerge, contrariamente a quanto asserisce l'istante, che il completamento del corso per ottenere il master di II livello in _____ si sarebbe svolto soltanto in collaborazione con l'Università degli Studi di _____. Non riferisce, per contro, di una collaborazione con l'Università di _____ contrariamente a quanto poteva aspettarsi il denunciato/querelato, ciò che evidentemente lo ha fatto insospettare sulla serietà della IS 1 (cfr. AI 15, copia scritto 9.11.2000). Per il che, già dal profilo soggettivo non appare che il denunciato/querelato sapeva di dire cosa non vera in relazione al comportamento assunto dai collaboratori dell'istante e del resto non emerge nemmeno che egli abbia voluto in tal modo offendere l'onore personale di quest'associazione.

E. 3.4

A prescindere dalle argomentazioni suesposte, occorre in ogni caso evidenziare che il denunciato/querelato, per il tramite del suo patrocinatore, non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì al Dipartimento _____ e al Ministero dell'Università di _____. La controversia venuta in essere ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d'ufficio e tutte perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell'onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Per il che, la questione non merita ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato merita tutela anche in relazione alle ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria.

E. 4

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.326/2004 del 6.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

E. 5

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 patrocinato da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.